

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BIENNALE DELL’INTERVENTO 3.3.D
PROGETTO “PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L’OCCUPABILITÀ
E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI”**

Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di intervento 3.3.D Progetti “Occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale delle persone deboli”. I destinatari dell’intervento 3.3.D sono persone deboli e in situazione di svantaggio. Il progetto mira da una parte a creare opportunità occupazionali dall’altra a soddisfare la domanda sempre crescente di sostegno alle persone anziane o adulte.
2. Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano nell’assunzione, gestione e coordinamento dei lavoratori all’interno dell’intervento 3.3.D.
3. I lavoratori del progetto 3.3.D svolgeranno particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purché non in sostituzione di quanto già attuato sul territorio).

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all’art. 1 è rivolto alle persone residenti nella Comunità della Valle di Cembra e prevede attività di sostegno e accompagnamento su tutto il territorio provinciale e in via eccezionale anche extra provinciale.
2. L’Operatore economico deve garantire la gestione ed il coordinamento del progetto 3.3.D, prevedendo l’assunzione delle persone segnalate dalla Comunità della Valle di Cembra in relazione anche all’approvazione del progetto da parte dell’Agenzia del lavoro. In particolare l’operatore economico si impegna a garantire il coordinamento settimanale degli operatori e la gestione amministrativo contabile.
3. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell’Operatore economico

1. L’Operatore economico, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell’art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura ed il perfezionamento dell’affidamento da parte dell’Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. L’operatore economico si impegna ad assumere, ove previsto, il capo squadra e i lavoratori segnalati dalla Comunità della Valle di Cembra, ad erogare a loro la retribuzione, a garantire l’attività di coordinamento, ed ogni altro beneficio economico loro spettante in base al rinnovo dell’Intesa collettiva provinciale di lavoro

per i lavoratori occupati negli interventi previsti al punto 3.3.D del vigente documento degli interventi di politica del lavoro. Il Coordinatore di Cantiere dovrà garantire momenti di incontro, verifica e confronto con il personale della Comunità della Valle di Cembra al fine di mantenere un monitoraggio sull'andamento del progetto.

5. In relazione al progetto, l'appaltatore dovrà inoltre garantire:

- stipulazione di adeguata assicurazione RCT per danni eventualmente procurati dall'operato dei lavoratori verso terzi e di assicurazione RCO per i maggiori danni eventualmente subiti dai lavoratori e non coperti da assicurazione INAIL;

- effettuazione corsi sulla sicurezza ai lavoratori e preposto conformi al D. LGS 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011;

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a programmare le attività dei lavoratori dell'intervento 3.3.D, ad elaborare il progetto ed a mettere a disposizione i dati che occorrono alla cooperativa.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

e) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

f) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,*

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

i) le norme del codice civile.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, fra le parti, in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

2. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il capitolato d’appalto

b) l’offerta economica presentata

3. La sottoscrizione del capitolato da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione della convenzione, prevista con decorrenza 1 luglio 2026, ed ha durata biennale. Nello specifico 6 mesi per l’anno 2026 e 9 mesi per l’anno 2027.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall’Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (**RUP**), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto

1. Il direttore dell’esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto attraverso l’invio della Convenzione controfirmata da entrambe le parti.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si dà atto dell’applicazione della **Sezione II** dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’Operatore economico entro 30 giorni dall’invio della fattura mensile.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato.

3. L’operatore economico è tenuto, all’inizio del mese successivo a quello di esecuzione della prestazione, ad inviare i rapportini di presenza dei lavoratori firmati dal coordinatore di cantiere, da cui si evincono in maniera chiara i giorni e le ore lavorate.

4. In conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell’Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

5. In ogni caso, in conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 22.

3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 16 – Subappalto

1. NON è ammesso il subappalto.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Il contratto di lavoro applicabile ai lavoratori impiegati in questa tipologia di appalto è riconducibile al CCNL Cooperative sociali – “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”

Art. 18 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 19 –Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Cembra e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016 n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 20 –Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 36/2023, considerato l'importo dell'appalto, l'amministrazione non si avvale della richiesta di garanzia definitiva.

Art. 21 –Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicurative opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 22 –Penali

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale di pari al 1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale massima del 10% del costo netto di gestione del progetto.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza/disservizio.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% del costo netto di gestione del progetto, la stazione appaltante avvia il procedimento di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.23, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d)il mancato rispetto di quanto offerto;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 7 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 24– Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 25 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 26 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

3. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 27 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al PIAO approvato dalla Comunità della Valle di Cembra con Decreto n. 110 del 6 settembre 2023.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 28 – Spese inerenti al contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'appaltatore, mentre l'iva sul corrispettivo grava sull'amministrazione appaltante, destinataria della prestazione.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.